

GIURISPRUDENZA STRANIERA

concernente italiani all'estero

1. — Cittadino italiano coniugato con una svizzera - Separazione - Riacquisto della cittadinanza svizzera da parte della moglie - Domanda di divorzio promossa dalla moglie - Inammissibilità.

Il giudice svizzero non può accogliere una domanda di divorzio promossa contro il marito, cittadino italiano, dalla moglie, quantunque questa abbia ottenuto una sentenza di separazione ed abbia riacquisito la cittadinanza svizzera. — Art. 8 Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per regolare i conflitti di legge in materia di divorzio.

CORTE DI GIUSTIZIA CIVILE DI GINEVRA, 27 gennaio 1922. — Blanchetti contro Blanchetti (*Journal de droit international privé*, 1922, pag 456).

L'attrice, sposata ad un cittadino italiano, aveva ottenuto nel 1910, con sentenza del Tribunale di Ginevra, una sentenza di separazione personale per colpa del marito. In seguito a ciò, chiese ed ottenne dal dipartimento politico svizzero la reintegrazione nella cittadinanza ginevrina e, quindi, svizzera e successivamente, fondandosi sulla riacquistata cittadinanza svizzera, promosse avanti al Tribunale di Ginevra istanza di divorzio in applicazione degli art. 138 e 142 del Codice civile svizzero. Ma le disposizioni del Codice svizzero non potevano essere applicate nel caso concreto, in conseguenze delle norme derivanti dalla Convenzione dell'Aja del 1902 in materia di divorzio, vigente fra la Svizzera e l'Italia. A norma dell'art. 1 di tale convenzione, « i coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta ». E l'art. 8 della stessa Convenzione stabilisce che « se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, sarà considerata come loro legge nazionale, per l'applicazione degli articoli precedenti, la loro ultima legislazione comune ». Nel caso concreto l'ultima legislazione comune ai due coniugi era quella italiana, la quale non ammette il divorzio.

La Corte di Ginevra, correttamente applicando le disposizioni derivanti dalla Convenzione dell'Aja, in conferma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato inammissibile la domanda di divorzio promossa dalla moglie contro il marito italiano con la seguente motivazione :

In materia di divorzio, la Svizzera è legata sotto il punto di vista internazionale dalla convenzione dell'Aja dal 12 giugno 1902 di fronte ai paesi firmatari, fra i quali figura l'Italia. Ora, Blanchetti è suddito italiano ed in queste condizioni, benchè sia contu-

mace nel presente processo, è protetto dalle disposizioni della Convenzione che stabilisce, all'art. 8, che se gli sposi non hanno la stessa nazionalità, la loro ultima legislazione comune dovrà essere considerata come loro legge nazionale. Nella specie, la signora Blanchetti, a seguito del matrimonio è diventata italiana; essa è stata reintegrata, è vero, 13 anni dopo, nella sua nazionalità svizzera, ma nondimeno, dopo il suo matrimonio e fino alla sua reintegrazione, la legislazione italiana è stata la legislazione comune degli sposi. Questa, a termini dell'art. 8 suddetto, deve dunque essere considerata come loro legge nazionale. Come ritenne il Tribunale Federale, la Convenzione internazionale esige in questo caso l'applicazione del diritto straniero italiano; l'ordine pubblico svizzero si trova quindi limitato in maniera precisa, ed il giudice svizzero non può rifiutarsi di applicare il diritto straniero col pretesto che è contrario all'ordine pubblico, altrimenti la disposizione della convenzione internazionale sarebbe elusa (cf. sentenza Arnaboldi, Tribunale Federale, *R. O.* 43 II pag. 553). Adottando l'art. 8 della Convenzione, gli Stati contraenti hanno voluto evitare che per un cambiamento unilaterale di nazionalità, il divorzio diventi possibile per uno dei coniugi allorchè non è ammesso dal diritto che regolava precedentemente gli sposi.

